



ASSEMBLEA STRAORDINARIA

**8 maggio 2025
Savoia Regency Hotel**

• **Articolo 6 – Proposta nuovo statuto**

Testo vigente

**Art. 6
Limitazioni all'acquisto della qualità di Socio**

Non possono far parte della Società gli interdetti, gli inabilitati, nonché coloro che siano stati dichiarati falliti, ovvero siano assoggettati a concordato preventivo o a liquidazione coatta amministrativa, e coloro che non siano in possesso dei requisiti di onorabilità determinati ai sensi dell'art. 25 del D. Lgs. 1° settembre 1993, n. 385.
Non possono far parte della Società coloro che, a giudizio del Consiglio d'Amministrazione, siano inadempienti verso la Società, verso altre società del Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale o che abbiano costretto alcune di esse ad atti giudiziari per l'adempimento di obbligazioni da essi assunte nei loro confronti.

Interventi proposti

**Art. 6
Limitazioni all'acquisto della qualità di Socio**

Non possono far parte della Società i soggetti che:

- a) siano interdetti, inabilitati, falliti, siano stati sottoposti a liquidazione giudiziale o siano stati dichiarati insolventi nell'ambito di una procedura di liquidazione coatta amministrativa;
- b) non siano in possesso dei requisiti previsti dalla normativa tempo per tempo applicabile;
- c) svolgano, a giudizio del Consiglio di Amministrazione, attività in concorrenza con la Società;
- d) siano, a giudizio del Consiglio di Amministrazione, inadempienti verso la Società, verso altre società del Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale o abbiano costretto almeno una di esse ad atti giudiziari per l'adempimento di obbligazioni da essi assunte nei loro confronti.

- **Articolo 11 - Proposta nuovo statuto**

Testo vigente**Art. 11
Decesso del socio**

In caso di decesso del socio, qualora il trasferimento delle azioni a nome degli eredi non sia stato approvato dal Consiglio d'Amministrazione oppure gli stessi non lo abbiano richiesto nel termine di un anno dalla data del decesso del de cuius, la Società provvederà al rimborso delle azioni ai sensi del successivo art. 14.

In pendenza del termine di cui al comma precedente, i coeredi potranno designare un rappresentante comune, il quale potrà esercitare solo i diritti patrimoniali.

Interventi proposti**Art. 11
Decesso del socio**

In caso di morte del Socio, qualora gli eredi non abbiano richiesto, nel termine di un anno dalla data del decesso del de cuius, il trasferimento delle azioni a proprio nome (fermo in ogni caso il disposto di cui all'art. 22) o a nome di uno fra di essi designato, o detto trasferimento non sia stato approvato dal Consiglio di Amministrazione, la Società provvederà al rimborso delle azioni ai sensi del successivo articolo 14.

In pendenza del termine di cui al comma precedente, i coeredi potranno designare un rappresentante comune, il quale potrà esercitare solo i diritti patrimoniali.

• **Articolo 13 - Proposta nuovo statuto**

Testo vigente	Interventi proposti
<p style="text-align: center;">Art. 13 Esclusione del Socio</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione, previo accertamento delle circostanze che seguono, delibera l'esclusione dei soci:</p> <ul style="list-style-type: none"> - nei cui confronti sia stata pronunciata, in primo grado, sentenza di condanna a seguito dell'esercizio dell'azione di responsabilità nella loro qualità di Consigliere di Amministrazione o di Sindaco; - che siano privi dei requisiti di cui all'art. 5, nonché quelli che vengano a trovarsi nelle condizioni di cui al primo comma dell'art. 6. <p>Il Consiglio d'Amministrazione, con deliberazione presa a maggioranza dei suoi componenti, può altresì escludere dalla società il socio:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) che, in relazione a gravi inadempienze, abbia costretto la società ad assumere provvedimenti per l'adempimento delle obbligazioni a qualunque titolo contratte con essa; b) che sia stato interdetto dall'emissione di assegni bancari; c) che abbia mostrato, nonostante specifico richiamo del Consiglio d'Amministrazione, palese e ripetuto disinteresse per l'attività della Società. <p>Il provvedimento di esclusione è comunicato al socio con lettera raccomandata o PEC ed è immediatamente esecutivo. Contro di esso, tuttavia, il socio può ricorrere nel termine di trenta giorni dalla comunicazione al Collegio dei Probiviri che decide entro sessanta giorni dal ricevimento del ricorso. Resta convenzionalmente esclusa la possibilità di sospensione del provvedimento impugnato.</p> <p>Contro l'esclusione il socio può proporre opposizione al Tribunale.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 13 Esclusione del Socio</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione, previo accertamento delle circostanze che seguono, delibera l'esclusione dei Soci:</p> <ul style="list-style-type: none"> - nei cui confronti sia stata pronunciata, in primo grado, sentenza di condanna a seguito dell'esercizio dell'azione di responsabilità nella loro qualità di Consigliere di Amministrazione, di Sindaco o di Direttore Generale; - che siano privi dei requisiti di cui all'art. 5, nonché quelli che vengano a trovarsi nelle condizioni di cui alla lettera a) e b) dell'art. 6. <p>Il Consiglio d'Amministrazione, con deliberazione presa a maggioranza dei suoi componenti, può altresì escludere dalla Società il Socio che:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) abbia arrecato in qualsiasi modo danno alla Società o svolga attività in concorrenza con la stessa; b) sia gravemente inadempiente alle obbligazioni a qualunque titolo contratte con la Società; c) sia stato interdetto dall'emissione di assegni bancari; d) abbia mostrato, nonostante specifico richiamo del Consiglio d'Amministrazione, palese e ripetuto disinteresse per l'attività della Società; e) non abbia in essere rapporti mutualistici con la Società a fronte dell'intervenuto scioglimento degli stessi su iniziativa della Società, in conseguenza di riscontrate e rilevanti irregolarità da parte del Socio nello svolgimento di detti rapporti mutualistici. <p>Il provvedimento di esclusione è comunicato al Socio con lettera raccomandata da inviarsi all'indirizzo risultante dal Libro Soci o PEC ed è immediatamente esecutivo.</p> <p>Contro di esso, tuttavia, il Socio può ricorrere nel termine di trenta giorni dalla comunicazione al Collegio dei Probiviri che decide entro sessanta giorni dal ricevimento del ricorso. Resta convenzionalmente esclusa la possibilità di sospensione del provvedimento impugnato.</p> <p>Contro l'esclusione il Socio può proporre opposizione al Tribunale, nei termini previsti dalla disciplina vigente.</p> <p style="text-align: right;">www.bancadibologna.it</p>

- **Articolo 14 - Proposta nuovo statuto**

Testo vigente**Art. 14
Liquidazione della quota del socio**

Il Socio cooperatore receduto o escluso, o gli aventi causa del Socio defunto, hanno diritto soltanto al rimborso del capitale sottoscritto e versato, dell'eventuale rivalutazione effettuata a norma di legge e del sovrapprezzo versato in sede di sottoscrizione delle azioni - detratti gli utilizzi per copertura di eventuali perdite - sulla base del bilancio dell'esercizio in cui il rapporto sociale si è sciolto limitatamente al Socio.

Ferma restando l'autorizzazione dell'Autorità competente per la riduzione dei fondi propri della Società, il consiglio di amministrazione, su proposta del Direttore, informata la Capogruppo, e sentito il collegio sindacale, ha la facoltà di limitare o rinviare, in tutto o in parte e senza limiti di tempo, il rimborso delle azioni e degli altri strumenti di capitale del Socio Cooperatore receduto (anche in caso di trasformazione della Società), escluso o deceduto, anche in deroga a disposizioni del codice civile e ad altre norme di legge, secondo quanto previsto dalla disciplina prudenziale applicabile.

Interventi proposti**Art. 14
Liquidazione della quota del socio**

Il Socio cooperatore receduto o escluso, o gli aventi causa del Socio defunto, hanno diritto soltanto al rimborso del capitale sottoscritto e versato, dell'eventuale rivalutazione effettuata a norma di legge e del sovrapprezzo versato in sede di sottoscrizione delle azioni - detratti gli utilizzi per copertura di eventuali perdite - sulla base del bilancio dell'esercizio in cui il rapporto sociale si è sciolto limitatamente al Socio.

Ferma restando l'autorizzazione dell'Autorità competente per la riduzione dei fondi propri della Società, il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Direttore **Generale**, informata la Capogruppo, e sentito il Collegio Sindacale, ha la facoltà di limitare o rinviare, in tutto o in parte e senza limiti di tempo, il rimborso delle azioni e degli altri strumenti di capitale del Socio Cooperatore receduto, escluso o deceduto (anche in caso di trasformazione della Società), anche in deroga a disposizioni del codice civile e ad altre norme di legge, secondo quanto previsto dalla disciplina prudenziale applicabile.

- **Articolo 14 (segue) - Proposta nuovo statuto**

Testo vigente

Il consiglio di amministrazione assume le proprie determinazioni sull'estensione del rinvio e sulla misura della limitazione del rimborso delle azioni e degli altri strumenti di capitale tenendo conto della situazione prudenziale della Società. In particolare, ai fini della decisione il consiglio di amministrazione valuta:

- la complessiva situazione finanziaria, di liquidità e di solvibilità della Società;
- l'importo del capitale primario di classe 1, del capitale di classe 1 e del capitale totale in rapporto ai requisiti patrimoniali minimi (primo pilastro), ai requisiti patrimoniali richiesti dall'Autorità competente (secondo pilastro) nonché al requisito combinato di riserva di capitale, come previsti dalla disciplina prudenziale.

Fatto salvo quanto precede, il pagamento deve essere eseguito entro centottanta giorni dall'approvazione del bilancio stesso ed il relativo importo è posto a disposizione degli aventi diritto in un conto infruttifero.

Fermo restando quanto previsto dal primo comma è vietata comunque la distribuzione di riserve.

I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui divengono esigibili restano devoluti alla Società e imputati alla riserva legale.

Interventi proposti

Il Consiglio di Amministrazione assume le proprie determinazioni sull'estensione del rinvio e sulla misura della limitazione del rimborso delle azioni e degli altri strumenti di capitale tenendo conto della situazione prudenziale della Società. In particolare, ai fini della decisione il Consiglio di Amministrazione valuta:

- la complessiva situazione finanziaria, di liquidità e di solvibilità della Società;
- l'importo del capitale primario di classe 1, del capitale di classe 1 e del capitale totale in rapporto ai requisiti patrimoniali minimi (Primo Pilastro), ai requisiti patrimoniali richiesti dall'Autorità competente (Secondo Pilastro) nonché al requisito combinato di riserva di capitale, come previsti dalla disciplina prudenziale.

Fatto salvo quanto precede, il pagamento deve essere eseguito entro centottanta giorni dall'approvazione del bilancio stesso ed il relativo importo è posto a disposizione degli aventi diritto in un conto infruttifero.

Fermo restando quanto previsto dal primo comma è vietata comunque la distribuzione di riserve.

Le somme non riscosse entro il quinquennio dal giorno in cui divengono esigibili restano devoluti alla Società e imputati alla riserva legale.

Ogni ulteriore pretesa sul patrimonio sociale comunque costituito rimane esclusa.

• **Articoli 15 e 16 - Proposta nuovo statuto**

Testo vigente	Interventi proposti
<p style="text-align: center;">Art. 15 Criteria ispiratori dell'attività sociale</p> <p>Nell'esercizio della sua attività la Società si ispira ai principi cooperativi della mutualità senza fini di speculazione privata. Essa ha lo scopo di favorire i soci e gli appartenenti alle comunità locali nelle operazioni e nei servizi di banca, perseguendo il miglioramento delle condizioni morali, culturali ed economiche degli stessi e promuovendo lo sviluppo della cooperazione e l'educazione al risparmio e alla previdenza.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 15 Criteria ispiratori dell'attività sociale</p> <p>Nell'esercizio della sua attività la Società si ispira ai principi cooperativi della mutualità senza fini di speculazione privata. E' altresì impegnata ad agire in coerenza con i valori e i principi richiamati nella Carta dei Valori e nel Codice Etico di Gruppo. Essa ha lo scopo di favorire i Soci e gli appartenenti alle comunità locali nelle operazioni e nei servizi di banca, perseguendo il miglioramento delle condizioni morali, culturali ed economiche degli stessi e promuovendo lo sviluppo della cooperazione e l'educazione al risparmio e alla previdenza.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 16 Oggetto sociale</p> <p>La Società ha per oggetto la raccolta del risparmio e l'esercizio del credito nelle sue varie forme. Essa può compiere, con l'osservanza delle disposizioni vigenti, tutte le operazioni ed i servizi bancari, finanziari e, ove autorizzati, assicurativi consentiti, nonché ogni altra operazione strumentale o comunque connessa al raggiungimento dello scopo sociale, in conformità alle disposizioni emanate dall'Autorità di Vigilanza. La Società può emettere obbligazioni e altri strumenti finanziari conformemente alle vigenti disposizioni normative, nonché le azioni di finanziamento ai sensi dell'art. 150-ter, comma 2, del TUB.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 16 Oggetto sociale</p> <p>La Società ha per oggetto la raccolta del risparmio e l'esercizio del credito nelle sue varie forme. Essa può compiere, con l'osservanza delle disposizioni vigenti, tutte le operazioni ed i servizi bancari, finanziari e, ove autorizzati, assicurativi consentiti, nonché ogni altra operazione strumentale o comunque connessa al raggiungimento dello scopo sociale, in conformità alle disposizioni emanate dall'Autorità di Vigilanza. La Società può emettere obbligazioni e altri strumenti finanziari conformemente alle vigenti disposizioni normative, nonché le azioni di finanziamento ai sensi dell'art. 150-ter, comma 2, del TUB.</p>

- **Articolo 16 (segue) - Proposta nuovo statuto**

Testo vigente

La Società, con le autorizzazioni di legge, può svolgere l'attività di negoziazione di strumenti finanziari per conto terzi, a condizione che il committente anticipi il prezzo, in caso di acquisto, o consegna preventivamente gli strumenti finanziari in caso di vendita.

Nell'esercizio dell'attività in cambi e nell'utilizzo di contratti a termine e di altri prodotti derivati, la Società non assumerà posizioni speculative e conterrà la propria posizione netta complessiva in cambi entro il 2% dei fondi propri, innalzabile al 5% con l'approvazione della capogruppo Cassa Centrale Banca – Credito Cooperativo.

Essa potrà inoltre offrire alla clientela contratti a termine, su titoli e valute, e altri prodotti derivati con le modalità e finalità previste dall'Autorità di Vigilanza.

La Società potrà assumere partecipazioni nei limiti determinati dalle Autorità di Vigilanza.

La Società svolge le proprie attività anche nei confronti di soggetti diversi dai Soci.

La Banca in relazione alle società dalla stessa controllate direttamente o indirettamente:

- emana disposizioni per l'esecuzione delle istruzioni impartite dalla capogruppo e dalla Autorità competente;
- richiede notizie, dati e situazioni rilevanti ai fini dell'emanazione delle disposizioni di cui alla precedente lett. a);
- verifica l'adempimento, da parte delle singole componenti, delle disposizioni emanate di cui alla prelettera a).

Interventi proposti

La Società, con le autorizzazioni di legge, può svolgere l'attività di negoziazione di strumenti finanziari per conto terzi, a condizione che il committente anticipi il prezzo, in caso di acquisto, o consegna preventivamente gli strumenti finanziari in caso di vendita.

Nell'esercizio dell'attività in cambi e nell'utilizzo di contratti a termine e di altri prodotti derivati, la Società non assumerà posizioni speculative e conterrà la propria posizione netta complessiva in cambi entro il 2% dei fondi propri, innalzabile al 5% con l'approvazione della capogruppo Cassa Centrale Banca – Credito Cooperativo.

Essa potrà inoltre offrire alla clientela contratti a termine, su titoli e valute, e altri prodotti derivati con le modalità e finalità previste dall'Autorità di Vigilanza.

La Società potrà assumere partecipazioni e compiere operazioni immobiliari nei limiti determinati dalle Autorità di Vigilanza, dal contratto di coesione e dalla relativa disciplina attuativa.

La Società svolge le proprie attività anche nei confronti di soggetti diversi dai Soci.

La Società è tenuta a far osservare alle sue società controllate, le disposizioni che la Capogruppo emana nell'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento e a fornire dati e notizie riguardanti l'attività propria e delle proprie partecipate.

• **Articolo 21 - Proposta nuovo statuto**

Testo vigente	Interventi proposti
<p style="text-align: center;">Art. 21 Capitale sociale</p> <p>Il capitale sociale è variabile ed è costituito da un numero illimitato di azioni del valore nominale di 51,64 euro ciascuna.</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione è autorizzato, ai sensi dell'art. 2529 c.c. e nel rispetto della normativa primaria e regolamentare pro tempore vigente, ad acquisire azioni della società, nel limite degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato e comunque nel limite di un quinto del capitale sociale. L'assemblea straordinaria dei soci può delegare al consiglio di amministrazione l'aumento, in una o più volte, del capitale sociale ai sensi dell'articolo 2443, codice civile, anche a servizio dell'emissione di azioni di finanziamento ai sensi dell'articolo 150-ter, del TUB, per un periodo di cinque anni dalla data della deliberazione, anche con esclusione del diritto di opzione, nell'osservanza delle norme applicabili.</p> <p>A seguito delle deliberazioni assunte in data 17 maggio 2023, l'assemblea straordinaria della Società ha deliberato di attribuire al consiglio di amministrazione la facoltà di aumentare il capitale sociale a pagamento entro il termine del 16 maggio 2028, per un ammontare nominale massimo di Euro 9,000,852 (novemilioniottococinquantadue), mediante emissione di massime n. 174.300 (centosettantaquattromilatrecento) azioni di finanziamento ai sensi dell'articolo 150-ter, del TUB, del valore nominale di Euro 51,64 (cinquantuno/64) ciascuna, con eventuale sovrapprezzo e con esclusione del diritto di opzione per gli azionisti ai sensi dell'articolo 2441, comma 4 e 5, codice civile, sottoscrivibili dalla capogruppo.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 21 Capitale sociale</p> <p>Il capitale sociale è variabile ed è costituito da un numero illimitato di azioni del valore nominale di 51,64 euro ciascuna.</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione è autorizzato, ai sensi dell'art. 2529 c.c. e nel rispetto della normativa primaria e regolamentare pro tempore vigente, ad acquisire azioni della società, nel limite degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato e comunque nel limite di un quinto del capitale sociale. L'Assemblea straordinaria dei Soci può delegare al Consiglio di Amministrazione l'aumento, in una o più volte, del capitale sociale ai sensi dell'articolo 2443, codice civile, anche a servizio dell'emissione di azioni di finanziamento ai sensi dell'articolo 150-ter, del TUB, per un periodo di cinque anni dalla data della deliberazione, anche con esclusione del diritto di opzione, nell'osservanza delle norme applicabili.</p> <p>A seguito delle deliberazioni assunte in data 17 maggio 2023, l'Assemblea straordinaria della Società ha deliberato di attribuire al Consiglio di Amministrazione la facoltà di aumentare in una o più volte il capitale sociale a pagamento entro il termine del 16 maggio 2028, per un ammontare nominale massimo di Euro 9.000.852 (novemilioniottococinquantadue), mediante emissione di massime n. 174.300 (centosettantaquattromilatrecento) azioni di finanziamento ai sensi dell'articolo 150-ter, del TUB, del valore nominale di Euro 51,64 (cinquantuno/64) ciascuna, con eventuale sovrapprezzo e con esclusione del diritto di opzione per gli azionisti ai sensi dell'articolo 2441, commi 4 e 5, Codice Civile, sottoscrivibili dalla Capogruppo.</p>

• **Articolo 22 - Proposta nuovo statuto**

Testo vigente

**Art. 22
Azioni**

Le azioni sono nominative ed indivisibili, esse non possono essere cedute a non soci senza l'autorizzazione del Consiglio d'Amministrazione.

In caso di cessione di azioni fra i soci, le parti contraenti, entro trenta giorni dalla cessione, debbono con lettera raccomandata o PEC, comunicare alla Società il trasferimento e chiedere le relative variazioni del libro dei soci.

Le azioni non possono essere sottoposte a pegno o vincoli di qualsiasi natura senza la preventiva autorizzazione del Consiglio di Amministrazione.

L'Assemblea determina annualmente, ai sensi dell'art. 2528 cc., 2° comma, su proposta degli Amministratori, l'importo che deve essere versato in aggiunta al valore nominale dell'azione, tenuto conto delle politiche aziendali tese a favorire l'ampliamento della compagine sociale.

Il sovrapprezzo è imputato all'apposita riserva, che non potrà essere utilizzata per la rivalutazione delle azioni.

Interventi proposti

**Art. 22
Azioni**

Le azioni sono nominative ed indivisibili, **e non sono consentite cointestazioni**; esse non possono essere cedute a non Soci senza l'autorizzazione del Consiglio d'Amministrazione.

In caso di cessione di azioni fra i Soci, le parti contraenti, entro trenta giorni dalla cessione, debbono con lettera raccomandata o PEC, comunicare alla Società il trasferimento e chiedere le relative variazioni del Libro dei Soci.

Le azioni non possono essere sottoposte a pegno o vincoli di qualsiasi natura senza la preventiva autorizzazione del Consiglio di Amministrazione.

L'Assemblea determina annualmente, ai sensi dell'art. 2528 cc., 2° comma, su proposta degli Amministratori, l'importo che deve essere versato in aggiunta al valore nominale dell'azione, tenuto conto delle politiche aziendali tese a favorire l'ampliamento della compagine sociale.

Il sovrapprezzo è imputato all'apposita riserva, che non potrà essere utilizzata per la rivalutazione delle azioni.

• **Articolo 26 - Proposta nuovo statuto**

Testo vigente

**Art. 26
Intervento e rappresentanza in Assemblea**

Possono intervenire all'Assemblea i Soci iscritti nel libro Soci; essi tuttavia hanno diritto di voto se sono iscritti in detto libro da almeno novanta giorni. I Soci Finanziatori hanno diritto di voto dalla data di acquisto della qualità di socio. Fermo quanto previsto all'art. 23 in relazione alle azioni di finanziamento di cui all'art. 150-ter del TUB, n. 385, ogni socio ha diritto ad un voto, qualunque sia il numero delle azioni a lui intestate.

Il Socio può farsi rappresentare da un altro Socio persona fisica che non sia Amministratore, Sindaco o dipendente della Società, mediante delega scritta, contenente il nome del rappresentante e nella quale la firma del delegante sia autenticata dal Presidente della Società, da un Amministratore o dipendente a ciò delegato dal Consiglio, da un Notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò per legge autorizzato.

Ogni Socio non può ricevere più di tre deleghe.

All'assemblea possono intervenire e prendere la parola, senza diritto di voto, salvo sottoscrizione di azioni di finanziamento ex articolo 150-ter, comma 2, del TUB, i rappresentanti della capogruppo.

Interventi proposti

**Art. 26
Intervento e rappresentanza in Assemblea**

Possono intervenire all'Assemblea i Soci iscritti nel Libro Soci; essi, tuttavia, hanno diritto di voto se sono iscritti in detto Libro da almeno novanta giorni. I Soci Finanziatori hanno diritto di voto dalla data di acquisto della qualità di Socio. Fermo quanto previsto all'art. 23 in relazione alle azioni di finanziamento di cui all'art. 150-ter del TUB, n. 385, ogni Socio ha diritto ad un voto, qualunque sia il numero delle azioni a lui intestate.

Il Socio può farsi rappresentare da un altro Socio persona fisica che non sia Amministratore, Sindaco o dipendente della Società, mediante delega scritta, contenente il nome del rappresentante e nella quale la firma del delegante sia autenticata dal Presidente della Società, da un Amministratore o dipendente a ciò delegato dal Consiglio, da un Notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò per legge autorizzato. **In luogo dell'autentica, se previsto nell'avviso di convocazione dell'Assemblea, la delega potrà essere firmata digitalmente dal delegante e trasmessa a mezzo PEC alla Società.**

Ogni Socio non può ricevere più di **cinque** deleghe.

All'Assemblea possono intervenire e prendere la parola, senza diritto di voto, salvo sottoscrizione di azioni di finanziamento ex articolo 150-ter, comma 2, del TUB, i rappresentanti della Capogruppo.

- **Articolo 28 - Proposta nuovo statuto**

Testo vigente**Art. 28
Costituzione dell'Assemblea**

L'Assemblea, tanto ordinaria che straordinaria è validamente costituita in prima convocazione con l'intervento in proprio e per rappresentanza di almeno un terzo dei soci aventi diritto al voto e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci intervenuti se ordinaria e con l'intervento di almeno 1/50 dei soci se straordinaria.

Interventi proposti**Art. 28
Costituzione dell'Assemblea**

L'Assemblea, tanto ordinaria che straordinaria è **regolarmente** costituita in prima convocazione con l'intervento in proprio e per rappresentanza di almeno un terzo dei Soci aventi diritto al voto e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei Soci intervenuti se ordinaria e con l'intervento di almeno 1/50 dei Soci se straordinaria.

• **Articolo 31 - Proposta nuovo statuto**

Testo vigente

**Art. 31
Assemblea ordinaria**

L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta l'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio, per procedere, oltre che alla trattazione degli altri argomenti posti all'ordine del giorno, all'approvazione del bilancio d'esercizio. L'Assemblea ordinaria, oltre a stabilire i compensi spettanti agli organi dalla stessa nominati:

- a) approva le politiche di remunerazione e incentivazione a favore dei componenti degli organi con funzione di supervisione strategica, gestione e controllo e del restante personale, nonché gli eventuali piani di remunerazione basati su strumenti finanziari;
- b) Tenendo conto delle linee di indirizzo formulate dalla capogruppo, approva i criteri per la determinazione del compenso da accordare al personale più rilevante in caso di conclusione anticipata del rapporto di lavoro o di cessazione anticipata dalla carica, ivi compresi i limiti fissati a detto compenso in termini di annualità della remunerazione fissa e l'ammontare massimo che deriva dalla loro applicazione.

Interventi proposti

**Art. 31
Assemblea ordinaria**

L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta l'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio, per procedere, oltre che alla trattazione degli altri argomenti posti all'ordine del giorno, all'approvazione del bilancio d'esercizio. L'Assemblea ordinaria, oltre a stabilire i compensi spettanti agli organi dalla stessa nominati:

- a) approva le politiche di remunerazione e incentivazione a favore dei componenti degli organi con funzione di supervisione strategica, gestione e controllo e del restante personale, nonché gli eventuali piani di remunerazione basati su strumenti finanziari;
- b) **in conformità alle disposizioni della Capogruppo**, approva i criteri per la determinazione del compenso da accordare al personale più rilevante in caso di conclusione anticipata del rapporto di lavoro o di cessazione anticipata dalla carica, ivi compresi i limiti fissati a detto compenso in termini di annualità della remunerazione fissa e l'ammontare massimo che deriva dalla loro applicazione.

- **Articolo 32 - Proposta nuovo statuto**

Testo vigente**Art. 32
Verbale delle deliberazioni assembleari**

Le deliberazioni di ogni Assemblea devono risultare da apposito verbale sottoscritto dal Presidente, dal segretario o dal notaio, se nominato a tale incarico.
I verbali delle Assemblee vengono trascritti sul libro dei verbali delle Assemblee dei soci e gli estratti del medesimo, certificati conformi dal Presidente e dal segretario, fanno prova delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea.

Interventi proposti**Art. 32
Verbale delle deliberazioni assembleari**

Le deliberazioni di ogni Assemblea devono risultare da apposito verbale sottoscritto dal Presidente, dal segretario o dal notaio, se nominato a tale incarico.
I verbali delle Assemblee vengono trascritti sul libro dei verbali delle Assemblee dei soci e gli estratti del medesimo, certificati conformi dal Presidente e dal segretario, fanno prova delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea.
Il Libro potrà essere conservato ed archiviato in formato digitale conformemente alla normativa tempo per tempo vigente.

• **Articolo 33 - Proposta nuovo statuto**

Testo vigente

**Art. 33
Composizione del Consiglio di Amministrazione**

Il Consiglio d'Amministrazione è composto da 5 a 9 membri eletti di norma dall'Assemblea fra i Soci in possesso dei requisiti previsti dalla normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente, previa determinazione del loro numero.

La composizione del Consiglio di Amministrazione deve presentare un numero di Amministratori appartenente al genere meno rappresentato almeno pari alla quota minima richiesta dalla normativa vigente.

I processi di nomina e revoca dei componenti gli organi di amministrazione e controllo sono coerenti con le prerogative della capogruppo che definisce regolamenti e procedimenti elettorali delle banche affiliate.

La Capogruppo, con delibera motivata dell'organo amministrativo della stessa, fermo quanto previsto dall'articolo 37-bis, comma 3-ter, lett. c), del TUB, ha il diritto di opporsi alla nomina ovvero di nominare direttamente i componenti del consiglio di amministrazione della Società, sino alla maggioranza degli stessi, anche fra non Soci, qualora i soggetti proposti per la carica di amministratore – nell'ambito del procedimento di consultazione preventiva inerente i candidati per gli organi di amministrazione, da attuarsi in conformità alle disposizioni di cui al Regolamento Elettorale adottato dalla Società ed al contratto di coesione stipulato tra la Capogruppo e la Società ai sensi dell'articolo 37-bis, comma terzo, del TUB – siano ritenuti dalla Capogruppo stessa, anche alternativamente:

Interventi proposti

**Art. 33
Composizione del Consiglio di Amministrazione**

Il Consiglio d'Amministrazione è composto da 5 a 9 membri eletti di norma dall'Assemblea fra i Soci in possesso dei requisiti previsti dalla normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente, previa determinazione del loro numero.

Le modalità di nomina sono disciplinate dal Regolamento Assembleare ed Elettorale adottato dalla Società.

La Capogruppo, con delibera motivata dell'organo amministrativo della stessa, fermo quanto previsto dall'articolo 37-bis, comma 3-ter, lett. c), del TUB, ha il diritto di opporsi alla nomina ovvero di nominare direttamente i componenti del Consiglio di Amministrazione della Società, sino alla maggioranza degli stessi, anche fra non Soci, qualora i soggetti proposti per la carica di amministratore – nell'ambito del procedimento di consultazione preventiva inerente i candidati per gli organi di amministrazione, da attuarsi in conformità alle disposizioni di cui al Regolamento Assembleare ed Elettorale adottato dalla Società ed al contratto di coesione stipulato tra la Capogruppo e la Società ai sensi dell'articolo 37-bis, comma terzo, del TUB – siano ritenuti dalla Capogruppo stessa, anche alternativamente:

• **Articolo 33 (segue) - Proposta nuovo statuto**

Testo vigente	Interventi proposti
<p>i. inadeguati rispetto alle esigenze di unitarietà della governance del Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale;</p> <p>ii. inadeguati rispetto alle esigenze di efficacia dell'attività di direzione e coordinamento da parte della Capogruppo;</p> <p>iii. inadeguati ad assicurare la sana e prudente gestione della Società, avendo riguardo, in particolare, al merito individuale comprovato dalle capacità dimostrate e dai risultati eventualmente conseguiti in qualità di esponente aziendale della Società o di altre società.</p> <p>Nell'esercizio del diritto di nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione qui disciplinato, la Capogruppo deve garantire che la composizione dell'Organo rispetti la normativa in termini di genere meno rappresentato tempo per tempo vigente.</p> <p>La capogruppo, con delibera motivata dell'organo amministrativo della stessa, ha la facoltà di revocare uno o più componenti del Consiglio già nominati nei casi previsti dal contratto di coesione, nel rispetto dei criteri e modalità e tutele stabiliti nel predetto contratto.</p> <p>Nell'indicare il candidato da eleggere ai sensi del paragrafo che precede, la Capogruppo garantirà il rispetto della normativa in tema di genere meno rappresentato.</p>	<p>(i) inadeguati rispetto alle esigenze di unitarietà della <i>governance</i> del Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale;</p> <p>(ii) inadeguati rispetto alle esigenze di efficacia dell'attività di direzione e coordinamento da parte della Capogruppo;</p> <p>(iii) inadeguati ad assicurare la sana e prudente gestione della Società, avendo riguardo, in particolare, al merito individuale comprovato dalle capacità dimostrate e dai risultati eventualmente conseguiti in qualità di esponente aziendale della Società o di altre società.</p> <p>Nell'esercizio del diritto di nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione qui disciplinato, la Capogruppo deve garantire che la composizione dell'Organo rispetti la normativa in termini di genere meno rappresentato tempo per tempo vigente.</p> <p>La Capogruppo, con delibera motivata dell'Organo Amministrativo della stessa, ha la facoltà di revocare uno o più componenti del Consiglio già nominati nei casi previsti dal contratto di coesione, nel rispetto dei criteri e modalità e tutele stabiliti nel predetto contratto.</p> <p>Nell'indicare il candidato da eleggere ai sensi del paragrafo che precede, la Capogruppo garantirà il rispetto della normativa in tema di genere meno rappresentato.</p>

• **Articolo 33 (segue) - Proposta nuovo statuto**

Testo vigente

Non possono essere eletti alla carica di Amministratore, e se eletti decadono:

- gli interdetti, gli inabilitati, i falliti, coloro che siano stati condannati ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità di esercitare uffici direttivi e coloro che sono legati da un rapporto di lavoro con la Società o con le società da questa controllate.
- coloro che non siano in possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità, competenza, correttezza e dedizione di tempo prescritti dalla normativa tempo per tempo vigente, come individuati dalle disposizioni di vigilanza applicabili alla Società;
- i parenti, coniugi e affini di dipendenti o di altri Amministratori fino al quarto grado, nonché i soggetti legati agli amministratori o a dipendenti della Società da rapporti giuridici personali tutelati dalla legge.
- coloro che sono legati da un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione, i componenti di organi amministrativi o di controllo di altre banche o di società finanziarie o assicurative operanti nella zona di competenza territoriale della Società. Detta causa di ineleggibilità e decadenza non opera nei confronti dei soggetti che si trovano nelle situazioni sopra descritte in società finanziarie di partecipazione, in società finanziarie di sviluppo regionale, in enti anche di natura societaria della categoria, in società partecipate, anche indirettamente, dalla Società, in consorzi o in cooperative di garanzia, ferma restando l'applicazione dell'articolo 36 della legge n. 214/2011 s.m.i. e dell'eventuale ulteriore normativa applicabile.

Interventi proposti

Non possono essere eletti alla carica di Amministratore, e se eletti decadono:

- gli interdetti, gli inabilitati, i falliti, **coloro che siano stati sottoposti a liquidazione giudiziale**, coloro che siano stati condannati ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità di esercitare uffici direttivi;
- coloro che non siano in possesso dei requisiti di **idoneità** prescritti dalla normativa tempo per tempo vigente;
- il coniuge non legalmente separato, la persona legata in unione civile o convivenza di fatto, il parente o affine:**
 - entro il quarto grado con gli Amministratori o con il Direttore Generale della società;
 - entro il secondo grado con dipendenti della società;
- i dipendenti della società e coloro che lo sono stati nei due anni precedenti l'assunzione di carica;**
- coloro che sono legati da un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione, i componenti di organi amministrativi o di controllo di altre banche o di società finanziarie o assicurative operanti nella zona di competenza territoriale della Società. Detta causa di ineleggibilità e decadenza non opera nei confronti dei soggetti che si trovano nelle situazioni sopra descritte in società finanziarie di partecipazione, in società finanziarie di sviluppo regionale, in enti anche di natura societaria della categoria, in società partecipate, anche indirettamente, dalla Società, in consorzi o in cooperative di garanzia, ferma restando l'applicazione dell'articolo 36 della legge n. 214/2011 s.m.i. e dell'eventuale ulteriore normativa applicabile;

• **Articolo 33 (segue) - Proposta nuovo statuto**

Testo vigente	Interventi proposti
<p>e) coloro che ricoprono, o che hanno ricoperto nei sei mesi precedenti, la carica di consigliere comunale, di consigliere provinciale o regionale, di assessore o di sindaco comunale, di presidente di provincia o di regione, di componente delle relative giunte, o coloro che ricoprono la carica di membro del Parlamento, nazionale o europeo, o del Governo italiano, o della Commissione europea; tali cause di ineleggibilità e decadenza operano con riferimento alle cariche ricoperte in istituzioni il cui ambito territoriale comprenda la zona di competenza della Società;</p> <p>f) coloro che, nei due esercizi precedenti l'adozione dei relativi provvedimenti, hanno svolto funzioni di amministrazione, direzione o controllo nella Società, qualora essa sia stata sottoposta alle procedure di crisi di cui al Titolo IV, artt. 70 e ss., del TUB. Detta causa di ineleggibilità e decadenza ha efficacia per cinque anni dall'adozione dei relativi provvedimenti;</p> <p>g) coloro che hanno svolto funzioni di amministrazione, direzione o controllo nella società ovvero in altre banche affiliate al Gruppo Bancario e siano stati revocati da tali funzioni dalla capogruppo in forza del contratto di coesione.</p> <p>Ai fini delle nomine, il Consiglio di Amministrazione:</p> <p>a) identifica preventivamente, e porta a conoscenza dei Soci in tempo utile, la propria composizione quali-quantitativa considerata ottimale, individuando e motivando il profilo teorico dei candidati ritenuto opportuno a questi fini;</p> <p>b) verifica successivamente la rispondenza tra la composizione quali-quantitativa ritenuta ottimale e quella effettiva risultante dal processo di nomina.</p>	<p>f) coloro che ricoprono, o che hanno ricoperto nei dodici mesi precedenti, la carica di consigliere comunale, di consigliere provinciale o regionale, di assessore o di sindaco comunale, di presidente di provincia o di regione, di componente delle relative giunte, o coloro che ricoprono la carica di membro del Parlamento, nazionale o europeo, o del Governo italiano, o della Commissione europea; tali cause di ineleggibilità e decadenza operano con riferimento alle cariche ricoperte in istituzioni il cui ambito territoriale comprenda la zona di competenza della Società;</p> <p>g) coloro che, nei due esercizi precedenti l'adozione dei relativi provvedimenti, hanno svolto funzioni di amministrazione, direzione o controllo nella Società, qualora essa sia stata sottoposta alle procedure di crisi di cui al Titolo IV, articoli 70 e ss., del TUB. Detta causa di ineleggibilità e decadenza ha efficacia per cinque anni dall'adozione dei relativi provvedimenti;</p> <p>h) coloro che hanno svolto funzioni di amministrazione, direzione o controllo nella Società ovvero in altre banche affiliate al Gruppo Bancario e siano stati revocati da tali funzioni dalla Capogruppo in forza del contratto di coesione.</p> <p>La non ricorrenza delle cause di ineleggibilità e decadenza di cui alle lettere c), d) e f) che precedono, costituisce requisito di indipendenza degli Amministratori.</p> <p>Almeno un terzo dei Consiglieri deve essere privo di incarichi esecutivi. A tali fini, sono considerati esecutivi i Consiglieri che:</p> <p>a) sono membri del Comitato Esecutivo, ove istituito, sono destinatari di deleghe o svolgono, anche di fatto, funzioni attinenti alla gestione della Società;</p> <p>b) rivestono incarichi direttivi nella Banca, sovrintendono a specifiche aree della gestione aziendale o partecipano a comitati manageriali;</p> <p>c) rivestono le cariche di cui alla precedente lettera a) o gli incarichi di cui alla precedente lettera b) in qualsiasi Società del gruppo.</p>

• **Articolo 33 (segue) - Proposta nuovo statuto**

Testo vigente	Interventi proposti
<p>Le candidature alla carica di Amministratore devono essere corredate di un curriculum volto a identificare per quale profilo teorico ciascun candidato risulta adeguato. In aggiunta a quanto previsto dal comma precedente:</p> <p>a) le candidature avanzate dai Soci devono illustrare le motivazioni di eventuali differenze rispetto alle analisi svolte dal Consiglio in ordine alla composizione quali-quantitativa ritenuta ottimale;</p> <p>b) le candidature avanzate dal Consiglio devono essere corredate del parere degli Amministratori indipendenti circa l' idoneità dei candidati che, in base all'analisi svolta in via preventiva, il Consiglio abbia identificato per ricoprire la carica.</p> <p>Almeno un terzo dei Consiglieri deve essere privo di incarichi esecutivi. A tali fini, sono considerati esecutivi i Consiglieri che:</p> <p>a) sono membri del Comitato Esecutivo, ove istituito, sono destinatari di deleghe o svolgono, anche di fatto, funzioni attinenti alla gestione della Società;</p> <p>b) rivestono incarichi direttivi nella Banca, sovrintendono a specifiche aree della gestione aziendale o partecipano a comitati manageriali;</p> <p>c) rivestono le cariche di cui alla precedente lettera a) o gli incarichi di cui alla precedente lettera b) in qualsiasi società del gruppo.</p> <p>Almeno un quarto dei Consiglieri (che possono coincidere con quelli di cui al comma precedente) deve possedere i requisiti di indipendenza di cui al comma successivo. Ai fini della presente disposizione, e fatte salve eventuali e più rigorose disposizioni di carattere normativo, sono considerati non indipendenti i Consiglieri che:</p>	<p>Ai fini delle nomine, il Consiglio di Amministrazione:</p> <p>a) identifica preventivamente, e porta a conoscenza dei Soci in tempo utile, la propria composizione quali-quantitativa considerata ottimale, individuando e motivando il profilo teorico dei candidati ritenuto opportuno a questi fini;</p> <p>b) verifica successivamente la rispondenza tra la composizione quali-quantitativa ritenuta ottimale e quella effettiva risultante dal processo di nomina.</p> <p>Le candidature alla carica di Amministratore devono essere corredate di un curriculum volto a identificare per quale profilo teorico ciascun candidato risulta adeguato. In aggiunta a quanto previsto dal comma precedente:</p> <p>a) le candidature avanzate dai Soci devono illustrare le motivazioni di eventuali differenze rispetto alle analisi svolte dal Consiglio in ordine alla composizione quali-quantitativa ritenuta ottimale;</p> <p>b) le candidature avanzate dal Consiglio devono essere corredate del parere degli Amministratori indipendenti circa l' idoneità dei candidati che, in base all'analisi svolta in via preventiva, il Consiglio abbia identificato per ricoprire la carica.</p> <p>Al fine di favorire una adeguata composizione collettiva dell'Organo, il Consiglio di Amministrazione deve presentare un numero di Amministratori appartenente al genere meno rappresentato almeno pari alla quota minima richiesta dalla normativa vigente.</p> <p>Al medesimo fine, la media del numero di mandati consecutivamente svolti dall'insieme dei consiglieri non deve superare i 5 mandati. Sono da considerarsi consecutivi tutti i mandati che si susseguono senza cessazioni dalla carica oppure con cessazioni dalla carica inferiori a sei mesi e che siano esercitati dall'esponente quale componente del Consiglio di Amministrazione della Società oppure di una banca che sia stata parte di una fusione con la Società o che sia stata acquisita dalla stessa.</p>

- **Articolo 33 (segue) - Proposta nuovo statuto**

Testo vigente

- a) abbiano in corso o abbiano avuto con la Società nell'esercizio precedente, direttamente o indirettamente, relazioni commerciali, creditizie o professionali significative;
- b) rivestano la carica di Presidente, di Vice Presidente o di amministratore esecutivo in un'altra società controllata dalla Banca;
- c) siano soci o amministratori o abbiano relazioni significative di affari con il soggetto incaricato della revisione legale dei conti della Società;
- d) siano coniugi, parenti od affini entro il quarto grado di un amministratore della Banca o di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai punti precedenti.

La significatività della relazione dovrà essere valutata, sulla base dei criteri definiti in apposito regolamento, sia in base alla situazione patrimoniale del singolo Consigliere sia in base alla rilevanza del rapporto stesso per la Banca.

Il venir meno del requisito di indipendenza quale sopra definito in capo ad un Amministratore non ne determina la decadenza se i requisiti permangono in capo al numero minimo di Amministratori che secondo il presente Statuto, nel rispetto della normativa vigente, devono possedere tale requisito.

Fermi i doveri su di essi gravanti per legge, con l'assunzione dell'incarico, i componenti del consiglio di amministrazione si obbligano a compiere quanto di rispettiva competenza al fine di osservare e dare esecuzione alle disposizioni che la Capogruppo, nell'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento, emana anche per l'esecuzione delle istruzioni impartite dall'Autorità competente nell'interesse della stabilità del Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale.

Interventi proposti

Ai fini del computo, non rilevano i mandati di durata effettiva inferiore ai due esercizi. I mandati rilevanti ai fini del presente articolo si iniziano a computare dalla scadenza del mandato degli Amministratori in corso al momento dell'adesione della Società al Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale.

Fermi i doveri su di essi gravanti per legge, con l'assunzione dell'incarico, i componenti del Consiglio di Amministrazione si obbligano a compiere quanto di rispettiva competenza al fine di osservare e dare esecuzione alle disposizioni che la Capogruppo, nell'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento, emana anche per l'esecuzione delle istruzioni impartite dall'Autorità competente nell'interesse della stabilità del Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale.

• **Articolo 36 - Proposta nuovo statuto**

Testo vigente

**Art. 36
Poteri del Consiglio di Amministrazione**

Il Consiglio è titolare della funzione di supervisione strategica e di quella di gestione ed è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione della Società, tranne quelli riservati per legge all'Assemblea dei Soci.

Oltre alle attribuzioni non delegabili a norma di legge o ai sensi delle vigenti istruzioni di vigilanza, sono riservate all'esclusiva competenza del Consiglio d'Amministrazione le decisioni concernenti:

- la definizione del complessivo assetto di governo e l'approvazione dell'assetto organizzativo della Società e delle linee di indirizzo del sistema dei controlli interni, la verifica circa la corretta attuazione dei medesimi e la tempestiva promozione delle misure correttive necessarie a fare fronte a eventuali lacune o inadeguatezze;
- la determinazione e la periodica valutazione degli indirizzi generali di gestione e dell'assetto generale dell'organizzazione della Società;
- l'approvazione degli orientamenti strategici, dei piani industriali e finanziari e le politiche di gestione del rischio;
- l'approvazione, il riesame e l'aggiornamento (nonché la modifica o l'aggiornamento su richiesta dell'Autorità di vigilanza) del piano di risanamento;

Interventi proposti

**Art. 36
Poteri del Consiglio di Amministrazione**

Il Consiglio è titolare della funzione di supervisione strategica e di quella di gestione ed è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione della Società, tranne quelli riservati per legge all'Assemblea dei Soci.

Oltre alle attribuzioni non delegabili a norma di legge, e fatte salve le competenze della Capogruppo stabilite dalle disposizioni applicabili, sono riservate all'esclusiva competenza del Consiglio d'Amministrazione le decisioni concernenti:

- l'ammissione, l'esclusione e il recesso dei Soci;
- la cessione delle azioni di finanziamento di cui all'articolo 23;
- le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i Soci;
- la determinazione degli indirizzi generali di gestione, la definizione dell'assetto complessivo di governo e l'approvazione dell'assetto organizzativo della Società, garantendo la chiara distinzione di compiti e funzioni, nonché la prevenzione dei conflitti di interesse;
- l'approvazione degli orientamenti strategici, dei piani industriali e finanziari;
- l'approvazione, il riesame e l'aggiornamento (nonché la modifica o l'aggiornamento su richiesta dell'Autorità di vigilanza) del piano di risanamento;
- l'adozione, su richiesta dell'Autorità di vigilanza, delle modifiche da apportare all'attività, alla struttura organizzativa o alla forma societaria della banca e delle altre misure necessarie per conseguire le finalità del piano di risanamento, nonché l'eliminazione delle cause che formano presupposto dell'intervento precoce;

• **Articolo 36 - Proposta nuovo statuto**

Testo vigente

Interventi proposti

- l'adozione, su richiesta dell'Autorità di vigilanza, delle modifiche da apportare all'attività, alla struttura organizzativa o alla forma societaria della banca e delle altre misure necessarie per conseguire le finalità del piano di risanamento, nonché l'eliminazione delle cause che formano presupposto dell'intervento precoce;
- l'adozione delle misure previste dal piano di risanamento (ovvero la decisione di astenersi dall'adottare tale misura);
- l'ammissione, l'esclusione ed il recesso dei Soci;
- l'acquisto di azioni proprie ai sensi del precedente art. 21;
- la definizione del sistema dei flussi informativi e la verifica della sua adeguatezza, completezza e tempestività;
- la valutazione della coerenza del sistema di remunerazione ed incentivazione con le strategie di lungo periodo della Società, assicurando che il sistema sia tale da non accrescere i rischi aziendali;
- la nomina, la revoca e le attribuzioni del Direttore Generale e dei componenti la Direzione Generale nel rispetto delle disposizioni di cui al contratto di coesione stipulato con la capogruppo.
- l'acquisto, la costruzione e l'alienazione di immobili;
- l'assunzione e la cessione di partecipazioni strategiche;
- l'istituzione, il trasferimento e la soppressione di succursali;
- la promozione di azioni giudiziarie ed amministrative di ogni ordine e grado di giurisdizione, fatta eccezione per quelle relative al recupero crediti;
- l'approvazione e le modifiche dei principali regolamenti interni;
- l'approvazione dei sistemi contabili e di rendicontazione;

- l'adozione delle misure previste dal piano di risanamento (ovvero la decisione di astenersi dall'adottare tale misura);
- la definizione degli obiettivi di rischio, della soglia di tolleranza e delle politiche di governo dei rischi;
- la costituzione di speciali Comitati con funzioni consultive, istruttorie e propositive, composti di propri membri.
- le linee di indirizzo del sistema dei controlli interni, la costituzione delle funzioni aziendali di controllo, la nomina e la revoca, sentito il Collegio Sindacale, dei responsabili e, in caso di esternalizzazione, dei referenti nonché l'approvazione dei programmi annuali di attività delle funzioni;
- l'approvazione del quadro di riferimento organizzativo e metodologico per l'analisi del rischio informatico e la propensione allo stesso, avuto riguardo ai servizi interni e a quelli offerti alla clientela;
- l'approvazione dei sistemi contabili e di rendicontazione (reporting);
- la supervisione del processo di informazione al pubblico e di comunicazione della Banca;
- la nomina, la revoca e la definizione delle attribuzioni del Direttore e dei componenti la direzione, nel rispetto delle disposizioni di cui al contratto di coesione stipulato tra la Capogruppo e la Società ai sensi dell'articolo 37-bis, comma terzo, del TUB;
- l'approvazione e le modifiche dei regolamenti interni;
- l'istituzione, il trasferimento e la soppressione di succursali e la proposta all'Assemblea dell'istituzione o soppressione di sedi distaccate;
- l'assunzione e la cessione di partecipazioni;
- l'acquisto, la costruzione e l'alienazione di immobili;

• **Articolo 36 - Proposta nuovo statuto**

Testo vigente

- le iniziative per lo sviluppo delle condizioni morali e culturali dei Soci nonché per la promozione della cooperazione e per l'educazione al risparmio ed alla previdenza;
- la nomina, sentito il Collegio Sindacale, dei responsabili delle funzioni di revisione interna, e di conformità alle norme, delle funzioni di controllo dei rischi, antiriciclaggio e dei referenti di eventuali funzioni aziendali di controllo esternalizzate.

- le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i Soci.

Il Consiglio di Amministrazione, nel rispetto delle disposizioni di legge e di statuto, può delegare in modo analitico proprie attribuzioni ad un Comitato Esecutivo, determinandone il contenuto in modo chiaro e preciso, anche nell'indicazione dei limiti quantitativi o di valore e delle eventuali modalità di esercizio.

Fermo quanto precede, i poteri deliberativi in materia di erogazione del credito, possono essere altresì delegati al Direttore Generale, ai Responsabili delle Direzioni, ai Responsabili di Servizio e ai Responsabili delle Dipendenze e, in caso di assenza o impedimento, ai loro sostituti entro limiti di importo graduati.

Delle decisioni assunte dai titolari di deleghe in materia di erogazione del credito dovrà essere data notizia al Consiglio di Amministrazione nella sua prima riunione.

Nei casi di urgenza, il Presidente del Consiglio di Amministrazione può assumere, su proposta vincolante degli organi esecutivi, ogni determinazione di competenza del Consiglio di Amministrazione, riferendo a quest'ultimo in occasione della prima adunanza utile.

Il Consiglio di Amministrazione può conferire poteri per il compimento di determinati atti o categorie di atti a singoli Consiglieri o a dipendenti della Società, i quali dovranno darne notizia al Consiglio nei modi e nei tempi da questo determinati.

Interventi proposti

- la promozione di azioni giudiziarie ed amministrative di ogni ordine e grado di giurisdizione, fatta eccezione per quelle relative al recupero crediti;
- le iniziative per lo sviluppo delle condizioni morali e culturali dei Soci nonché per la promozione della cooperazione e per l'educazione al risparmio ed alla previdenza;
- l'approvazione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.lgs. 231/2001;
- la costituzione dell'organismo di controllo sulla responsabilità amministrativa della Società, disciplinato ai sensi del D.lgs. 231/2001;
- tutti gli altri compiti e deliberazioni considerati non delegabili sulla base della disciplina regolamentare dell'Autorità competente.
- Il Consiglio di Amministrazione, in conformità alle disposizioni della Capogruppo, elabora, sottopone all'Assemblea e riesamina, con periodicità almeno annuale, le politiche di remunerazione, ed è responsabile della loro corretta attuazione.

Il Consiglio di Amministrazione, nel rispetto delle disposizioni di legge e di statuto, può delegare in modo analitico proprie attribuzioni ad un Comitato Esecutivo, determinandone il contenuto in modo chiaro e preciso, anche nell'indicazione dei limiti quantitativi o di valore e delle eventuali modalità di esercizio.

- **Articolo 36 - Proposta nuovo statuto**

Testo vigente

È inoltre attribuita al consiglio di amministrazione la competenza alle deliberazioni che apportino modificazioni dello Statuto di mero adeguamento a disposizioni normative e che siano in conformità allo statuto tipo approvato dalla Capogruppo.

Fermo restando il rispetto delle norme di legge, non possono essere stipulati contratti di appalto di opere o contratti per prestazioni di servizi o per fornitura di beni di natura continuativa o comunque pluriennale con gli amministratori o con persone ad essi legate dai rapporti specificati nell'articolo 33 comma 6, o con società alle quali gli stessi, partecipano, direttamente o indirettamente, in misura superiore al 25% del capitale sociale o nelle quali rivestano la carica di amministratori, qualora detti contratti comportino un onere complessivo per la Società superiore a Euro 100.000 su base annua. Il limite suddetto, in tutte le sue forme, si applica anche rispetto a colui che rivesta la carica di Direttore Generale. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano con riferimento ai contratti stipulati con gli enti, anche di natura societaria, del gruppo bancario, e con riferimento alle società controllate direttamente o indirettamente.

Fatto salvo il Comitato Esecutivo, i comitati endo-consiliari, qualora costituiti, devono essere composti da soggetti non esecutivi.

Qualora presente il Comitato Rischi, il presidente non può essere presidente dell'organo di supervisione strategica o presidente di altri comitati.

Interventi proposti

Fermo quanto precede, i poteri deliberativi in materia di erogazione del credito, possono essere altresì delegati al Direttore Generale, ai Responsabili delle Direzioni, ai Responsabili di Ufficio e ai Responsabili delle Dipendenze e, in caso di assenza o impedimento, ai loro sostituti entro limiti di importo graduati.

Delle decisioni assunte dai titolari di deleghe in materia di erogazione del credito dovrà essere data notizia al Consiglio di Amministrazione nella sua prima riunione **utile o con la cadenza definita dal Consiglio stesso.**

Nei casi di urgenza, il Presidente del Consiglio di Amministrazione può assumere, su proposta vincolante degli organi esecutivi, ogni determinazione di competenza del Consiglio di Amministrazione, riferendo a quest'ultimo in occasione della prima adunanza utile.

Il Consiglio di Amministrazione può conferire poteri per il compimento di determinati atti o categorie di atti a singoli Consiglieri o a dipendenti della Società, i quali dovranno darne notizia al Consiglio nei modi e nei tempi da questo determinati.

È inoltre attribuita al Consiglio di Amministrazione la competenza alle deliberazioni che apportino modificazioni dello Statuto di mero adeguamento a disposizioni normative e che siano in conformità allo Statuto tipo approvato dalla Capogruppo.

- **Articolo 36 - Proposta nuovo statuto**

Testo vigente**Interventi proposti**

Fermo restando il rispetto delle norme di legge, non possono essere stipulati contratti di appalto di opere o contratti per prestazioni di servizi o per fornitura di beni di natura continuativa o comunque pluriennale con gli Amministratori o con **il coniuge, la persona legata in unione civile o convivente di fatto, il parente o affine entro il secondo grado degli Amministratori, ovvero con società nelle quali i soggetti indicati nel presente articolo 36**, partecipano, direttamente o indirettamente, in misura superiore al 25% del capitale sociale o nelle quali rivestano la carica di Amministratori, qualora detti contratti comportino un onere complessivo per la Società superiore a Euro 100.000 su base annua. Il limite suddetto, in tutte le sue forme, si applica anche rispetto a colui che rivesta la carica di Direttore Generale. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano con riferimento ai contratti stipulati con **le Società del Gruppo** e con riferimento alle società controllate direttamente o indirettamente.

Fatto salvo il Comitato Esecutivo, i Comitati endo-consiliari, qualora costituiti, devono essere composti da soggetti non esecutivi.

Qualora presente il Comitato Rischi, il Presidente non può essere Presidente dell'organo di supervisione strategica o Presidente di altri Comitati.

• **Articolo 38 - Proposta nuovo statuto**

Testo vigente

**Art. 38
Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione**

Il Consiglio è presieduto dal Presidente ed è validamente costituito quando siano presenti più della metà degli amministratori in carica.

Le deliberazioni del Consiglio sono assunte a votazione palese.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti.

In caso di parità di voti, prevale il voto di chi presiede.

E' possibile tenere le riunioni del Consiglio di Amministrazione con intervenuti dislocati in più luoghi audio/video collegati, e ciò alle seguenti condizioni di cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

a) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere la riunione svolta in detto luogo;

Omissis

Interventi proposti

**Art. 38
Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione**

Il Consiglio è presieduto dal Presidente ed è validamente costituito quando siano presenti più della metà degli amministratori in carica.

Le deliberazioni del Consiglio sono assunte a votazione palese.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti.

In caso di parità di voti, prevale il voto di chi presiede.

E' possibile tenere le riunioni del Consiglio di Amministrazione con intervenuti dislocati in più luoghi audio/video collegati, e ciò alle seguenti condizioni di cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

a) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente, **o chi ne fa le veci**, ed il Segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere la riunione svolta in detto luogo;

Omissis: invariata la restante parte

• **Articolo 38 - Proposta nuovo statuto**

Testo vigente

Interventi proposti

Art. 39

Verbale delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

Art. 39

Verbale delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

Delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio deve essere redatto verbale che, iscritto in apposito libro, deve essere firmato dal Presidente o da chi lo sostituisce e dal Segretario.

Il libro dei verbali e gli estratti del medesimo, dichiarati conformi all'originale dal Presidente e dal Segretario, fanno prova delle riunioni del Consiglio e delle deliberazioni assunte.

Delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio deve essere redatto verbale che, iscritto in apposito Libro, deve essere firmato dal Presidente o da chi lo sostituisce e dal Segretario.

Il Libro potrà essere conservato ed archiviato in formato digitale conformemente alla normativa tempo per tempo vigente.

Il Libro dei verbali e gli estratti del medesimo, dichiarati conformi all'originale dal Presidente e dal Segretario, fanno prova delle riunioni del Consiglio e delle deliberazioni assunte.

- **Articolo 42 (segue) - Proposta nuovo statuto**

Testo vigente**Art. 42****Composizione e funzionamento del Comitato Esecutivo**

Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Comitato Esecutivo composto da tre a cinque membri, scelti tra gli stessi componenti il Consiglio, ne designa il Presidente e ne fissa i compiti.

Le riunioni sono convocate per iscritto dal Presidente del Comitato ogniqualvolta lo ritenga opportuno, mediante lettera consegnata a mano o trasmessa via fax o posta elettronica o PEC almeno 24 ore prima e sono valide con la presenza della maggior parte dei componenti.

Le votazioni sono prese a maggioranza dei presenti e con l'espressione di almeno due voti favorevoli.

È possibile tenere le riunioni del Comitato Esecutivo con intervenuti dislocati in più luoghi audio/video collegati, e ciò alle seguenti condizioni di cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

- a) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere la riunione svolta in detto luogo;
- b) che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

Omissis

Interventi proposti**Art. 42****Composizione e funzionamento del Comitato Esecutivo**

Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Comitato Esecutivo composto da tre a cinque membri, scelti tra gli stessi componenti il Consiglio, ne designa il Presidente e ne fissa i compiti.

Le riunioni sono convocate per iscritto dal Presidente del Comitato ogniqualvolta lo ritenga opportuno, mediante lettera consegnata a mano o trasmessa via fax o posta elettronica o PEC almeno 24 ore prima e sono valide con la presenza della maggior parte dei componenti.

Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

È possibile tenere le riunioni del Comitato Esecutivo con intervenuti dislocati in più luoghi audio/video collegati, e ciò alle seguenti condizioni di cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

- a) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente **o chi ne fa le veci** ed il Segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere la riunione svolta in detto luogo;
- b) che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

Omissis: invariata la restante parte

• **Articolo 43 - Proposta nuovo statuto**

Testo vigente

Art. 43

Composizione del Collegio Sindacale

L'Assemblea ordinaria nomina, di norma, ogni tre esercizi tre Sindaci effettivi, designandone il Presidente e due Sindaci supplenti; ne fissa inoltre il compenso annuale valevole per gli interi tre esercizi, in aggiunta al rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle funzioni.

La composizione del collegio sindacale deve rispettare la quota di genere richiesta dalla normativa tempo per tempo vigente.

In caso di cessazione di un sindaco subentrano i supplenti nel rispetto della normativa vigente ivi compresa quella sulla quota di genere.

I processi di nomina e revoca dei componenti gli organi di controllo sono coerenti con le prerogative della capogruppo che definisce regolamenti e procedimenti elettorali delle banche affiliate.

La Capogruppo, con delibera motivata dell'organo amministrativo della stessa, fermo quanto previsto dall'articolo 37-bis, comma 3-ter, lett. c), del TUB, ha il diritto di opporsi alla nomina ovvero di nominare direttamente i componenti del collegio sindacale, sino alla maggioranza degli stessi, qualora i soggetti proposti per la carica di sindaco - nell'ambito del procedimento di consultazione preventiva inerente i candidati, da attuarsi in conformità alle disposizioni di cui al Regolamento Elettorale adottato dalla Società in materia ed al contratto di coesione stipulato tra la Capogruppo e la Società ai sensi dell'articolo 37-bis, comma terzo, del TUB - siano ritenuti dalla Capogruppo stessa, alternativamente:

Interventi proposti

Art. 43

Composizione del Collegio Sindacale

L'Assemblea ordinaria nomina, di norma, ogni tre esercizi tre Sindaci effettivi, designandone il Presidente e due Sindaci supplenti; ne fissa inoltre il compenso annuale valevole per gli interi tre esercizi, in aggiunta al rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle funzioni.

La composizione del Collegio Sindacale deve rispettare la quota di genere richiesta dalla normativa tempo per tempo vigente.

In caso di cessazione di un sindaco subentrano i supplenti nel rispetto della normativa vigente ivi compresa quella sulla quota di genere.

I processi di nomina e revoca dei componenti gli organi di controllo sono coerenti con le prerogative della capogruppo che definisce regolamenti e procedimenti elettorali delle banche affiliate.

La Capogruppo, con delibera motivata dell'organo amministrativo della stessa, fermo quanto previsto dall'articolo 37-bis, comma 3-ter, lett. c), del TUB, ha il diritto di opporsi alla nomina ovvero di nominare direttamente i componenti del collegio sindacale, sino alla maggioranza degli stessi, qualora i soggetti proposti per la carica di sindaco - nell'ambito del procedimento di consultazione preventiva inerente i candidati, da attuarsi in conformità alle disposizioni di cui al Regolamento Elettorale adottato dalla Società in materia ed al contratto di coesione stipulato tra la Capogruppo e la Società ai sensi dell'articolo 37-bis, comma terzo, del TUB - siano ritenuti dalla Capogruppo stessa, alternativamente:

• **Articolo 43 (segue) - Proposta nuovo statuto**

Testo vigente	Interventi proposti
<p>(i) inadeguati rispetto alle esigenze di unitarietà della governance del Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale;</p> <p>(ii) inadeguati rispetto alle esigenze di efficacia dell'attività di direzione e coordinamento da parte della Capogruppo;</p> <p>(iii) inadeguati ad assicurare la sana e prudente gestione della Società, avendo riguardo, in particolare, al merito individuale comprovato dalle capacità dimostrate e dai risultati eventualmente conseguiti in qualità di esponente aziendale della Società o di altre società.</p> <p>Nel nominare i componenti del collegio sindacale, la Capogruppo deve garantire il rispetto della quota di genere richiesta dalla normativa tempo per tempo vigente.</p> <p>Per l'ipotesi di sostituzione del componente revocato, la Capogruppo deve garantire il rispetto della quota di genere richiesta dalla normativa tempo per tempo vigente.</p> <p>I Sindaci sono rieleggibili, tuttavia non è nominabile o rieleggibile alla rispettiva carica colui che abbia ricoperto la carica di presidente del collegio sindacale per 3 mandati consecutivi o di componente effettivo del collegio sindacale della Società per 3 mandati consecutivi. Agli effetti del computo del numero dei mandati le cariche di presidente e di componente effettivo del collegio sindacale non si cumulano. In ogni caso non è possibile essere rieletti quando si sono raggiunti 6 mandati consecutivi come sindaco effettivo e presidente del collegio.</p>	<p>(i) inadeguati rispetto alle esigenze di unitarietà della governance del Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale;</p> <p>(ii) inadeguati rispetto alle esigenze di efficacia dell'attività di direzione e coordinamento da parte della Capogruppo;</p> <p>(iii) inadeguati ad assicurare la sana e prudente gestione della Società, avendo riguardo, in particolare, al merito individuale comprovato dalle capacità dimostrate e dai risultati eventualmente conseguiti in qualità di esponente aziendale della Società o di altre società.</p> <p>Nel nominare i componenti del Collegio Sindacale, la Capogruppo deve garantire il rispetto della quota di genere richiesta dalla normativa tempo per tempo vigente.</p> <p>Per l'ipotesi di sostituzione del componente revocato, la Capogruppo deve garantire il rispetto della quota di genere richiesta dalla normativa tempo per tempo vigente.</p> <p>I Sindaci sono rieleggibili, tuttavia non è nominabile o rieleggibile alla rispettiva carica colui che abbia ricoperto la carica di presidente del collegio sindacale per 3 mandati consecutivi o di componente effettivo del collegio sindacale della Società per 3 mandati consecutivi. Agli effetti del computo del numero dei mandati le cariche di presidente e di componente effettivo del collegio sindacale non si cumulano. In ogni caso non è possibile essere rieletti quando si sono raggiunti 6 mandati consecutivi come sindaco effettivo e Presidente del Collegio.</p>

- **Articolo 43 - Proposta nuovo statuto**

Testo vigente

I sindaci devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza determinati ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 come integrati dalle disposizioni anche di Vigilanza tempo per tempo vigenti.

Non possono essere eletti alla carica di Sindaco e, se eletti, decadono dall'ufficio, coloro i quali vengono a trovarsi in una delle condizioni previste dall'art. 6 o in una delle altre condizioni ostative previste dalla legge.

Non possono essere eletti il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della Società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo.

Non possono essere eletti i parenti, il coniuge o gli affini fino al quarto grado di dipendenti della Società e coloro che sono legati alla Società o alle società da questa controllate o alle società che la controllano o a quelle sottoposte a comune controllo da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza.

Interventi proposti

Sono da considerarsi consecutivi tutti i mandati che si susseguono senza cessazioni dalla carica oppure con cessazioni dalla carica inferiori a sei mesi e che siano esercitati dall'esponente quale componente del Collegio Sindacale della Società oppure di una banca che sia stata parte di una fusione con la Società o che sia stata acquisita dalla stessa. Ai fini del computo, non rilevano i mandati di durata effettiva inferiore ai due esercizi.

I Sindaci devono essere in possesso dei requisiti di idoneità previsti dalla normativa vigente.

Non possono essere eletti alla carica di Sindaco e, se eletti, decadono dall'ufficio:

- a) gli interdetti, gli inabilitati, i falliti, coloro che siano stati sottoposti a liquidazione giudiziale, coloro che sono stati condannati ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;
- b) il coniuge non legalmente separato, la persona legata in unione civile o convivenza di fatto, il parente o affine entro il quarto grado degli Amministratori della Società, delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
- c) coloro che sono legati alla Società o alle società da questa controllate o alle società che la controllano o a quelle sottoposte a comune controllo da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza;

• **Articolo 43 (segue) - Proposta nuovo statuto**

Testo vigente

I Sindaci non possono assumere cariche in organi diversi da quelli di controllo presso altre società del Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale nonché presso società nelle quali la banca detenga, anche indirettamente, una partecipazione strategica ai sensi delle Disposizioni di Vigilanza.

Non possono essere stipulati contratti di appalto di opere o contratti per prestazioni di servizi o per fornitura di beni di natura continuativa o comunque pluriennale con gli amministratori o con i componenti del Collegio Sindacale o con società alle quali gli stessi partecipano, direttamente o indirettamente, in misura superiore al 25% del capitale sociale o nelle quali rivestano la carica di amministratori. Il divieto suddetto si applica anche rispetto al coniuge, nonché ai parenti ed agli affini entro il secondo grado dei Sindaci. Tale divieto non si applica con riferimento ai contratti stipulati con gli enti, anche di natura societaria, del gruppo bancario e con le società controllate direttamente e indirettamente.

In caso di morte, di rinuncia o di decadenza di un Sindaco subentra il supplente più anziano di età.

I nuovi Sindaci restano in carica fino alla prossima Assemblea, la quale deve provvedere alla nomina dei Sindaci effettivi e supplenti necessari per l'integrazione del Collegio. I nuovi nominati scadono insieme con quelli in carica.

In caso di sostituzione del Presidente, la presidenza è assunta fino alla prossima Assemblea dal Sindaco più anziano di carica.

Interventi proposti

d) coloro che non siano in possesso dei requisiti di idoneità previsti dalla normativa vigente;

e) il coniuge non legalmente separato, la persona legata in unione civile o convivenza di fatto, i parenti o gli affini fino al quarto grado di dipendenti della Società;

f) l'Amministratore o il Sindaco in altra banca o società finanziaria operante nella zona di competenza della Società, salvo che si tratti di Sindaci di banche o società finanziarie del Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale, nonché di Amministratori o Sindaci di società partecipate, di società finanziarie di partecipazione, di consorzi o di cooperative di garanzia;

g) coloro che, nei due esercizi precedenti l'adozione dei relativi provvedimenti, hanno svolto funzioni di amministrazione, direzione o controllo nella Società, qualora essa sia stata sottoposta alle procedure di crisi di cui al Titolo IV, articoli 70 e ss., del TUB. Detta causa di ineleggibilità ha efficacia per cinque anni dall'adozione dei relativi provvedimenti;

h) gli Amministratori della Società, delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo, nonché coloro che abbiano ricoperto la carica di Amministratore nel mandato precedente o di Direttore della Società nei tre anni precedenti.

La non ricorrenza delle cause di ineleggibilità e decadenza di cui alle lettere b), c), e), f) e h) che precedono, costituisce requisito di indipendenza dei Sindaci.

• **Articolo 43 - Proposta nuovo statuto**

Testo vigente

Se con i Sindaci supplenti non si completa il Collegio Sindacale, deve essere convocata l'Assemblea perché provveda all'integrazione del Collegio medesimo.
In caso di sottoscrizione di azioni di finanziamento la sostituzione del Presidente del Collegio Sindacale spetta al Socio Finanziatore.

Interventi proposti

Sindaci non possono assumere cariche in organi diversi da quelli di controllo presso altre società del Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale nonché presso società nelle quali la banca detenga, anche indirettamente, una partecipazione strategica ai sensi delle Disposizioni di Vigilanza.
Non possono essere stipulati contratti di appalto di opere o contratti per prestazioni di servizi o per fornitura di beni di natura continuativa o comunque pluriennale con i componenti del Collegio Sindacale o con società alle quali gli stessi partecipano, direttamente o indirettamente, in misura superiore al 25% del capitale sociale o nelle quali rivestano la carica di Amministratori. Il divieto suddetto si applica anche rispetto al coniuge, **alla persona legata in unione civile o convivenza di fatto**, nonché ai parenti ed agli affini entro il secondo grado dei Sindaci. Tale divieto non si applica con riferimento ai contratti stipulati con **le Società del Gruppo** e con riferimento alle società controllate direttamente e indirettamente.
In caso di morte, di rinuncia o di decadenza di un Sindaco subentra il supplente più anziano di età.
I nuovi Sindaci restano in carica fino alla prossima Assemblea, la quale deve provvedere alla nomina dei Sindaci effettivi e supplenti necessari per l'integrazione del Collegio. I nuovi nominati scadono insieme con quelli in carica.
In caso di sostituzione del Presidente, la presidenza è assunta fino alla prossima Assemblea dal Sindaco più anziano di carica.
Se con i Sindaci supplenti non si completa il Collegio Sindacale, deve essere convocata l'Assemblea perché provveda all'integrazione del Collegio medesimo.
In caso di sottoscrizione di azioni di finanziamento la sostituzione del Presidente del Collegio Sindacale spetta al Socio Finanziatore.

- **Articolo 44 - Proposta nuovo statuto**

Testo vigente

Art. 44

Compiti e poteri del Collegio Sindacale e del relativo Presidente

Il Collegio Sindacale vigila:

- a) sull'osservanza delle norme di legge, regolamentari e statutarie;
- b) sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- c) sull'adeguatezza degli assetti organizzativi della banca; valuta inoltre l'adeguatezza e la funzionalità dell'assetto contabile, ivi compresi i relativi sistemi informativi, al fine di assicurare una corretta rappresentazione dei fatti aziendali;
- d) sull'adeguatezza e funzionalità del sistema dei controlli interni, con particolare riguardo al controllo dei rischi, ivi compreso il processo di determinazione del capitale interno;
- e) sulla revisione legale dei conti e sull'indipendenza del soggetto incaricato della medesima ai sensi del successivo art. 45;
- f) sugli altri atti e fatti precisati dalla legge.

Il Collegio Sindacale accerta, in particolare, l'adeguato coordinamento di tutte le funzioni e strutture coinvolte nel sistema dei controlli interni, ivi compreso il soggetto cui è affidata la revisione legale, promuovendo, se del caso, gli opportuni interventi correttivi.

A tal fine il Collegio Sindacale e il soggetto cui è affidata la revisione legale dei conti si scambiano senza indugio i dati e le informazioni rilevanti per l'espletamento dei rispettivi compiti.

Interventi proposti

Art. 44

Compiti e poteri del Collegio Sindacale e del relativo Presidente

Il Collegio Sindacale vigila:

- a) sull'osservanza delle norme di legge, regolamentari e statutarie;
- b) sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- c) sull'adeguatezza degli assetti organizzativi della banca; valuta inoltre l'adeguatezza e la funzionalità dell'assetto contabile, ivi compresi i relativi sistemi informativi, al fine di assicurare una corretta rappresentazione dei fatti aziendali;
- d) sull'adeguatezza e funzionalità del sistema dei controlli interni, con particolare riguardo al controllo dei rischi, ivi compreso il processo di determinazione del capitale interno;
- e) sulla revisione legale dei conti e sull'indipendenza del soggetto incaricato della medesima ai sensi del successivo art. 45;
- f) sugli altri atti e fatti precisati dalla legge.

Il Collegio Sindacale accerta, in particolare, l'adeguato coordinamento di tutte le funzioni e strutture coinvolte nel sistema dei controlli interni, ivi compreso il soggetto cui è affidata la revisione legale, promuovendo, se del caso, gli opportuni interventi correttivi.

A tal fine il Collegio Sindacale e il soggetto cui è affidata la revisione legale dei conti si scambiano senza indugio i dati e le informazioni rilevanti per l'espletamento dei rispettivi compiti.

• **Articolo 44 (segue) - Proposta nuovo statuto**

Testo vigente

Il Collegio Sindacale si avvale dei flussi informativi provenienti dalle funzioni e strutture di controllo interne e può avvalersi delle medesime ai fini dello svolgimento delle verifiche e degli accertamenti necessari. I Sindaci possono inoltre procedere, in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo.

Il Collegio segnala al Consiglio di Amministrazione le carenze e le irregolarità riscontrate, richiede l'adozione di idonee misure correttive e ne verifica nel tempo l'efficacia.

Il Collegio viene sentito in merito alle decisioni riguardanti la nomina dei responsabili delle funzioni di controllo interno e la definizione degli elementi essenziali dell'architettura complessiva del sistema dei controlli.

Il Collegio Sindacale adempie agli obblighi di cui all'articolo 52 del D. Lgs. 385/93.

I verbali ed atti del Collegio Sindacale debbono essere firmati da tutti gli intervenuti.

Il Presidente del Collegio Sindacale:

a) garantisce l'efficacia del dibattito all'interno del Collegio, adoperandosi affinché le deliberazioni adottate siano il risultato di un'adeguata dialettica e del contributo fattivo di tutti i Sindaci;

b) provvede affinché adeguate informazioni e la documentazione concernenti le materie poste all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i Sindaci con congruo anticipo;

Interventi proposti

Il Collegio Sindacale si avvale dei flussi informativi provenienti dalle funzioni e strutture di controllo interne e può avvalersi delle medesime ai fini dello svolgimento delle verifiche e degli accertamenti necessari. I Sindaci possono inoltre procedere, in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo.

Il Collegio segnala al Consiglio di Amministrazione le carenze e le irregolarità riscontrate, richiede l'adozione di idonee misure correttive e ne verifica nel tempo l'efficacia.

Il Collegio viene sentito in merito alle decisioni riguardanti la nomina dei responsabili delle funzioni di controllo interno e la definizione degli elementi essenziali dell'architettura complessiva del sistema dei controlli.

Il Collegio Sindacale opera in stretto raccordo con l'organo con funzione di controllo della Capogruppo.

Il Collegio Sindacale adempie agli obblighi di cui all'articolo 52 del D. Lgs. 385/93.

I verbali ed atti del Collegio Sindacale debbono essere firmati da tutti gli intervenuti.

Il Libro potrà essere conservato ed archiviato in formato digitale conformemente alla normativa tempo per tempo vigente.

• **Articolo 44 (segue) - Proposta nuovo statuto**

Testo vigente

c) cura che il processo di autovalutazione del Collegio sia condotto con efficacia, le relative modalità di svolgimento siano coerenti rispetto al grado di complessità dei lavori dell'organo, siano adottate tutte le misure correttive necessarie per fare fronte alle carenze eventualmente riscontrate.

Interventi proposti

Le riunioni del Collegio si potranno svolgere anche per video o teleconferenza a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti ed atti relativi agli argomenti trattati. Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente o chi ne fa le veci.

Il Presidente del Collegio Sindacale:

- a) garantisce l'efficacia del dibattito all'interno del Collegio, adoperandosi affinché le deliberazioni adottate siano il risultato di un'adeguata dialettica e del contributo fattivo di tutti i Sindaci;
- b) provvede affinché adeguate informazioni e la documentazione concernenti le materie poste all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i Sindaci con congruo anticipo;
- c) cura che il processo di autovalutazione del Collegio sia condotto con efficacia, le relative modalità di svolgimento siano coerenti rispetto al grado di complessità dei lavori dell'organo, siano adottate tutte le misure correttive necessarie per fare fronte alle carenze eventualmente riscontrate.

- **Articolo 46 - Proposta nuovo statuto**

Testo vigente**Art. 46****Assunzione di obbligazioni da parte degli esponenti aziendali**

Gli Amministratori, i Sindaci, il Direttore Generale e coloro che ne svolgono le funzioni non possono contrarre obbligazioni di qualsiasi natura o compiere atti di compravendita, direttamente o indirettamente, con la Società, se non previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione assunta all'unanimità con l'astensione dell'amministratore interessato e con il voto favorevole di tutti i componenti del collegio sindacale fermi restando gli obblighi previsti dal codice civile in materia di interessi degli amministratori.

Per le erogazioni di credito nonché per le obbligazioni di qualsiasi natura, ivi compresi gli atti di compravendita, che riguardino, direttamente o indirettamente, soggetti che intrattengono con i componenti del collegio sindacale rapporti di natura professionale, gli obblighi in tema di interessi degli amministratori si applicano anche ai componenti del collegio sindacale.

Interventi proposti**Art. 46****Assunzione di obbligazioni da parte degli esponenti aziendali**

Gli Amministratori, i Sindaci, il Direttore Generale e coloro che ne svolgono le funzioni non possono contrarre obbligazioni di qualsiasi natura o compiere atti di compravendita, direttamente o indirettamente, con la Società, se non previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione assunta all'unanimità con l'astensione dell'**esponente** interessato e con il voto favorevole di tutti i componenti del Collegio Sindacale fermi restando gli obblighi previsti dal codice civile in materia di interessi degli amministratori.

Per le erogazioni di credito nonché per le obbligazioni di qualsiasi natura, ivi compresi gli atti di compravendita, che riguardino, direttamente o indirettamente, soggetti che intrattengono con i componenti del collegio sindacale rapporti di natura professionale, gli obblighi in tema di interessi degli amministratori si applicano anche ai componenti del Collegio Sindacale.

- **Articolo 48 - Proposta nuovo statuto**

Testo vigente**Art 48
Funzionamento del Collegio dei Probiviri**

Il ricorso dovrà essere presentato entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento impugnato, mediante lettera raccomandata indirizzata al Presidente del Consiglio di Amministrazione, indicando il nominativo del rappresentante prescelto da integrare ai membri del Collegio, l'oggetto ed i motivi della contestazione.

Il Collegio dei Probiviri si dovrà pronunciare entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza in caso di mancata ammissione dell'aspirante socio, entro sessanta giorni in caso di esclusione.

Il Collegio dei Probiviri decide secondo equità e senza vincolo di formalità procedurali; le decisioni sono assunte a maggioranza assoluta. In ipotesi di accoglimento del ricorso il Consiglio di Amministrazione è tenuto a riesaminare la questione.

Interventi proposti**Art. 48
Funzionamento del Collegio dei Probiviri**

Il ricorso dovrà essere presentato entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento impugnato, mediante lettera raccomandata indirizzata al Presidente del Consiglio di Amministrazione, indicando il nominativo del rappresentante prescelto da integrare ai membri del Collegio, l'oggetto ed i motivi della contestazione.

Il Collegio dei Probiviri si dovrà pronunciare entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza in caso di mancata ammissione dell'aspirante socio, entro sessanta giorni in caso di esclusione.

Il Collegio dei Probiviri decide secondo equità e senza vincolo di formalità procedurali; le decisioni sono assunte a maggioranza assoluta.

In ipotesi di accoglimento del ricorso **di aspiranti Soci** il Consiglio di Amministrazione è tenuto a riesaminare la questione.

E' esclusa la possibilità di investire il Collegio dei Probiviri della medesima questione che ha formato oggetto di una precedente pronuncia del Collegio dei Probiviri medesimo.

- **Articolo 49 - Proposta nuovo statuto**

Testo vigente**Art. 49
Compiti ed attribuzioni del Direttore Generale**

Il Direttore Generale è il capo della struttura operativa ed esecutiva della Banca. Non può essere nominato Direttore Generale il coniuge, un parente o un affine, entro il quarto grado degli amministratori ed entro il secondo grado dei dipendenti della Società.

Il Direttore Generale è investito dei seguenti poteri:

- a) è titolare del potere di proposta in materia di erogazione e di gestione del credito;
- b) è preposto alla gestione del personale, coordina, sovrintende e provvede alla gestione dei rapporti di lavoro con il personale dipendente;
- c) compie le operazioni e tutti gli atti di ordinaria amministrazione;
- d) assicura l'efficienza del sistema dei controlli interni;
- e) provvede all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo;
- f) provvede al coordinamento operativo delle attività delle società controllate direttamente o indirettamente, nel rispetto dei criteri e degli indirizzi generali stabiliti dal Consiglio di Amministrazione;
- g) delega, per l'espletamento delle proprie funzioni e poteri delegatigli, poteri a dipendenti;

Interventi proposti**Art. 49
Compiti ed attribuzioni del Direttore Generale**

Il Direttore Generale è il capo della struttura operativa ed esecutiva della Banca. Non può essere nominato Direttore Generale il coniuge, **non legalmente separato, la persona legata in unione civile o convivenza di fatto, il parente o un affine**, entro il quarto grado degli Amministratori **e dei Sindaci** ed entro il secondo grado dei dipendenti della Società.

Il Direttore Generale è investito dei seguenti poteri:

- a) è titolare del potere di proposta in materia di erogazione e di gestione del credito;
- b) è preposto alla gestione del personale, coordina, sovrintende e provvede alla gestione dei rapporti di lavoro con il personale dipendente. **Non possono essere assunti il coniuge non legalmente separato, la persona legata in unione civile o convivenza di fatto, il parente o l'affine entro il secondo grado del Direttore Generale medesimo o dei dipendenti della Società;**
- c) compie le operazioni e tutti gli atti di ordinaria amministrazione;
- d) assicura l'efficienza del sistema dei controlli interni;
- e) provvede all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo;

- **Articolo 49 (segue) - Proposta nuovo statuto**

Testo vigente

- h) presenta proposte agli Organi amministrativi nelle materie ad esso delegate.
 - i) dà altresì esecuzione alle direttive di natura tecnico – operativa impartite dalla capogruppo che non necessitino di una preventiva validazione da parte del Consiglio di Amministrazione.
- In caso di assenza o impedimento, il Direttore Generale è sostituito dal Vice Direttore Generale.
- In caso di mancata nomina del Vice Direttore Generale, il Direttore Generale è sostituito dai Responsabili di Direzione in ragione della materia oggetto delle rispettive attribuzioni.

Interventi proposti

- f) provvede al coordinamento operativo delle attività delle società controllate direttamente o indirettamente, nel rispetto dei criteri e degli indirizzi generali stabiliti dal Consiglio di Amministrazione;
 - g) delega, per l'espletamento delle proprie funzioni e poteri delegatigli, poteri a dipendenti;
 - h) presenta proposte agli Organi amministrativi nelle materie ad esso delegate.
 - i) dà altresì esecuzione alle direttive di natura tecnico – operativa impartite dalla Capogruppo che non necessitino di una preventiva validazione da parte del Consiglio di Amministrazione.
- In caso di assenza o impedimento, il Direttore Generale è sostituito dal Vice Direttore Generale.
- In caso di mancata nomina del Vice Direttore Generale, il Direttore Generale è sostituito dai Responsabili di Direzione in ragione della materia oggetto delle rispettive attribuzioni.